

# INFORMATIVA TASI 2016

Il Dirigente del Settore Finanziario – Pianificazione e Sviluppo Locale

## INFORMA

che il versamento della **prima rata della TASI** (Tributo per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2016 deve essere effettuato entro il **16 Giugno 2016**, quale acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno con aliquote, agevolazioni e detrazioni approvate per l'anno **2014** con deliberazione del C.C. n. 18 del 22.05.2014, confermate per l'anno **2015** e da ultimo ulteriormente confermate anche per il **2016** con deliberazione del C.C. n. 10 del 30.04.2016. Agevolazioni e riduzioni sono state doverosamente rivisitate a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Si evidenzia che a decorrere dal 1 gennaio 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione delle abitazioni principali**, come definite ai fini IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. **I terreni agricoli sono esenti**. La base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte pari al 70 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie). Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'occupante è **esente** mentre il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

### ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN ACCONTO

L'imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:

- **0,20 per cento (2,00 per mille) per le abitazioni principali** censite al NCEU nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e A11 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- **Altri immobili diversi dalla abitazione principale**
  - **0,15 per cento (1,5 per mille)** - categoria A10 (uffici e studi privati) - categoria B- categoria C/1 (negozi e botteghe)- categoria C/2, C/6, C/7 (non pertinenze dell'abitazione)- categoria C3/C4/C5 (laboratori e locali sportivi)- Categoria D (esclusi D10 fabbricati rurali ad uso strumentale e D5) - Aree edificabili;
  - **0,25 per cento ( 2,50 per mille)** - categoria D5
  - **0,10 per cento ( 1,00 per mille)** - categoria D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale)
  - **0,20 per cento (2,00 per mille)** – altri fabbricati soggetti IMU

### AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI STABILITE DAL COMUNE

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: **riduzione del 30 %, pari ad aliquota 1,40 per mille;**
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a seguito di chiusura temporanea, risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente, complessivamente superiore a giorni 120 (centoventi): **riduzione del 30 %, pari ad aliquota 1,40 per mille;**
- famiglie che dichiarano un reddito ISEE inferiore a € 6.501,00 annui: **ESENZIONE.**

**Le condizioni per poter fruire delle predette agevolazioni e riduzioni sono disciplinate nel Regolamento IUC in vigore anno 2016- Capitolo C (TASI).**

#### **BASE IMPONIBILE**

Per i fabbricati la base imponibile si ottiene utilizzando la rendita catastale risultante al 1° Gennaio 2015, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti per ogni categoria catastale:

- 160 per gli immobili del gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 80 per le categorie catastali A/10 e D/5;
- 140 per il gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 55 per la categoria catastale C/1;
- 65 per il gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5).

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Ozieri: **G203** e i seguenti codici tributo:

3958: TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze A/1, A/8, A/9 - COMUNE;

3959: TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;

3960: TASI per le aree edificabili - COMUNE;

3961: TASI per tutti gli altri fabbricati – COMUNE;

È consentito il versamento con l'apposito bollettino di C/C postale.

**Al fine di agevolare i contribuenti, il Comune di Ozieri, in collaborazione con ANUTEL, attiverà a brevissimo un servizio gratuito che consentirà ai propri cittadini di effettuare on line il calcolo dell'IMU e della TASI e di stampare il relativo F24, utilizzabile cliccando sull'apposito CALCOLO IUC 2016.**

L'Ufficio Tributi resta a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.

Il Dirigente Dott.ssa Maura Anna Cossu

Dirigente - Tel. 079/781218 e-mail: dirigente.finanze@comune.ozieri.ss.it

Servizio Tributi-Ufficio IUC-Tel. 079/781208 e-mail: ufficio.ici@comune.ozieri.ss.it;

Tel.079/7812229 e-mail: ufficio.tarsu@comune.ozieri.ss.it;

Tel. 079/781247 e-mail tributi.entrate@comune.ozieri.ss.it.